

CONVENZIONE SULLA QUALITÀ

concernente

lo sviluppo della qualità ai sensi dell'art. 58A LAMal

tra

H+ Gli Ospedali Svizzeri, Lorrainestrasse 4a, 3013 Berna

associazione dei fornitori di prestazioni

e

curafutura Gli assicuratori-malattie innovativi, Gutenbergstrasse 14, 3011 Berna

santésuisse Gli assicuratori malattie svizzeri, Römerstrasse 20, 4502 Soletta

associazioni degli assicuratori malattie

(in seguito denominati congiuntamente parti contraenti)

Fa stato la versione in lingua tedesca

Preambolo

Con la presente convenzione, in conformità con gli obiettivi della revisione di legge LAMal. *Rafforzamento della qualità e dell'economicità*, s'intende rafforzare il carattere vincolante di misure di qualità e creare trasparenza per quanto riguarda l'attuazione, con la collaborazione tra le parti contraenti.

1. Scopo

- 1.1 Con la presente convenzione, le parti contraenti disciplinano l'attuazione dei contenuti definiti dal legislatore all'art. 58a cpv. 2 LAMal relativamente agli accordi contrattuali per la promozione della qualità, ovvero:
- a. le misurazioni della qualità;
 - b. le misure di sviluppo della qualità;
 - c. la collaborazione fra le parti contraenti per la definizione di misure di miglioramento;
 - d. la verifica del rispetto delle misure di miglioramento;
 - e. la pubblicazione delle misurazioni della qualità e delle misure di miglioramento;
 - f. le sanzioni in caso di violazione della convenzione;
 - g. la presentazione di un rapporto annuo sullo stato di sviluppo della qualità all'attenzione della Commissione federale per la qualità e del Consiglio federale.

2. Campo d'applicazione

- 2.1 La presente convenzione sulla qualità è vincolante per gli ospedali ai sensi dell'art. 35 cpv.2 lett. h LAMal. Sottostanno alle disposizioni della presente convenzione anche i terzi che forniscono prestazioni LAMal di natura medica, infermieristica o terapeutica negli ospedali in regime «convenzionato», a patto che siano fornitori di prestazioni ai sensi dell'art. 35 LAMal e che le loro prestazioni influiscano sui processi e sulle procedure dell'ospedale.

- 2.2 La presente convenzione sulla qualità non si applica ai laboratori ospedalieri che soggiacciono alla convenzione sulla qualità QUALAB in corso di validità.
- 2.3 La convenzione sulla qualità, fermo restando l'approvazione da parte del Consiglio federale, è vincolante per:
- tutti i fornitori di prestazioni che forniscono prestazioni rientranti nel campo d'applicazione precedentemente specificato. Ciò vale indipendentemente dall'eventuale appartenenza a un'associazione del fornitore di servizi che eroga la prestazione;
 - tutti gli assicuratori LAMal che coprono prestazioni appartenenti al campo d'applicazione precedentemente specificato. Ciò vale indipendentemente dall'eventuale appartenenza a un'associazione dell'assicuratore LAMal che copre la prestazione.

3. Parti integranti della Convenzione

- 3.1 Il seguente allegato è parte integrante della convenzione:

Allegato 1: Concetto sullo sviluppo della qualità

- 3.2 Tale allegato può contenere appendici integrative per l'esecuzione della presente convenzione e del suo allegato (vedasi cap. 9.2.).
- 3.3 Le parti contraenti riconoscono in maniera vincolante la convenzione nazionale sulla qualità dell'ANQ del 09.03.2011 con i relativi allegati nella rispettiva versione in corso di validità.

4. Convenzione nazionale sulla qualità dell'ANQ e concetto sullo sviluppo della qualità

- 4.1 La convenzione nazionale sulla qualità dell'ANQ (ai sensi del cap. 3.3) e il concetto sullo sviluppo della qualità (allegato 1) disciplinano congiuntamente:
- le misurazioni della qualità ai sensi dell'art. 58a cpv. 2 lett. a LAMal,
 - le misure di miglioramento della qualità ai sensi dell'art. 58a cpv. 2 lett. b LAMal,
 - la verifica del rispetto delle misure di miglioramento ai sensi dell'art. 58a cpv. 2 lett. d LAMal,
 - la pubblicazione delle misurazioni della qualità e delle misure di miglioramento ai sensi dell'art. 58a cpv. 2 lett. e LAMal, nonché
 - la presentazione di un rapporto annuo sullo stato di sviluppo della qualità all'attenzione della Commissione federale per la qualità e del Consiglio federale ai sensi dell'art. 58a cpv. 2 lett. g LAMal.
- 4.2 Il concetto sullo sviluppo della qualità (allegato 1) tiene in considerazione, accanto allo sviluppo della qualità, anche la qualità dei risultati e delle indicazioni di cura.

5. Gestione dei dati

- 5.1 La convenzione nazionale sulla qualità dell'ANQ, ai sensi del cap. 3.3, e il concetto sullo sviluppo della qualità (allegato 1) contengono congiuntamente i regolamenti relativi alla rilevazione, all'analisi, alla trasmissione, alla pubblicazione nonché alla gestione dei dati.
- 5.2 I dati rilevati sulla base del concetto sullo sviluppo della qualità vengono pubblicati congiuntamente dalle parti contraenti (cfr. allegato 1), ai fini della conformità con l'art. 58a cpv. 2 lett. e LAMal, al livello del fornitore di prestazioni e con l'indicazione del suo nome (trasparente). L'associazione ANQ mette a disposizione delle parti contraenti i dati da pubblicare in formato elettronico. Le parti contraenti e i rispettivi membri possono utilizzare tali dati per le proprie pubblicazioni.

6. Collaborazione tra le parti contraenti

- 6.1 Le parti contraenti assicurano l'osservanza dell'art. 58a cpv. 2 lett. c LAMal (regolamento sulla collaborazione tra le parti contraenti ai fini della definizione di misure di miglioramento) nell'ambito dell'associazione ANQ.

7. Costi e finanziamento

- 7.1 L'attuazione della convenzione sulla qualità genera i seguenti costi:

- a. costi per l'introduzione e il continuo adeguamento del concetto sullo sviluppo della qualità (allegato 1): il finanziamento di tali costi è regolamentato dalle parti contraenti nell'ambito dell'associazione ANQ. Sulla base dell'art. 58c cpv. 1 lett. b, e, g LAMal, nonché dell'art. 58d e dell'art. 58e LAMal, le parti contraenti si adoperano per ottenere il finanziamento dei costi di investimento e sviluppo una tantum con i mezzi finanziari della Commissione federale per la qualità;
 - b. costi per le misurazioni periodiche della qualità gravanti sul fornitore di prestazioni: in base alla convenzione nazionale sulla qualità dell'ANQ, questi costi vengono remunerati su base tariffaria quale parte della prestazione;
 - c. costi per l'analisi periodica e la presentazione dei risultati delle misurazioni, nonché per la redazione di rapporti (incl. art. 58a cpv.2 lett. g LAMal): le parti contraenti disciplinano il finanziamento nell'ambito dell'associazione ANQ;
 - d. costi per l'attuazione delle misure di sviluppo della qualità in base al concetto sullo sviluppo della qualità (allegato 1) gravanti sul fornitore di prestazioni: i rispettivi elementi dei costi vengono corrisposti su base tariffaria quale parte della prestazione;
 - e. costi per la verifica del rispetto delle misure di miglioramento secondo l'allegato 1 (art 58a cpv. 2 lett. d LAMal) gravanti sul fornitore di prestazioni vengono remunerati su base tariffaria. Le parti contraenti disciplinano il rimborso dei costi degli organismi di controllo agli ospedali nell'ambito dell'associazione ANQ;
 - f. costi correlati a eventuali procedimenti sanzionatori di fornitori di prestazioni in caso di violazione della convenzione (art. 58a cpv. 2 lett. f LAMal): questi costi vengono liquidati secondo le regole di attribuzione dei costi del tribunale arbitrale o dell'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni.
- 7.2 Le spese processuali a carico delle federazioni degli assicuratori malattia in caso di sanzione (capitolo 7.1 lettera f) vengono ripartite tra queste in proporzione al numero di assicurati da esse rappresentati. Il calcolo si basa sul numero di assicurati nel regime di assicurazione malattia obbligatorio dichiarato nella statistica dell'UFSP al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 7.3 Le spese processuali eventualmente a carico degli ospedali, in caso di procedimenti sanzionatori, non vengono sostenute da H+, non possono essere trasferite ai membri attivi di H+ e devono essere sostenute dal rispettivo fornitore di prestazioni.
- 8. Manchevolezze, rifiuti, onere della prova e sanzioni in caso di violazione della convenzione**
- 8.1 Nell'ambito dell'associazione ANQ le parti contraenti assicurano l'ottenimento dall'ANQ dei risultati definiti in seguito alla verifica del rispetto delle regole sullo sviluppo della qualità (allegato 1). Per l'avvio delle procedure previste dalla legge e per la verifica dei casi sospetti, singole parti contraenti possono richiedere ai fornitori di prestazioni i rilevamenti sui quali sono basati i risultati.
- 8.2 Per garantire la conformità con l'art. 58a cpv. 6 e 7 LAMal, le federazioni degli assicuratori malattia e gli assicuratori possono avviare le procedure previste dalla legge per i provvedimenti sanzionatori, sulla base dei risultati comunicati come specificato al capitolo 8.1.
- 8.3 Le parti contraenti possono concordare ulteriori provvedimenti sanzionatori nel concetto sullo sviluppo della qualità (allegato 1).
- 9. Adeguamenti delle convenzioni**
- 9.1 Eventuali adeguamenti alla convenzione e ai singoli allegati richiedono la forma scritta e la firma di tutte le parti contraenti nonché l'approvazione da parte del Consiglio federale.
- 9.2 Le parti contraenti sono autorizzate a modificare, di comune accordo e in forma scritta, le appendici integrative secondo il capitolo 3.2. Le modifiche vengono segnalate all'USFP, ma non richiedono l'approvazione da parte del Consiglio federale.
- 9.3 È responsabilità delle parti contraenti informare i loro membri. Le parti contraenti informano congiuntamente i non membri.

10. Disdetta

10.1 La convenzione sulla qualità può essere disdetta alla fine di un anno civile, la prima volta a decorrere dall'approvazione da parte del Consiglio federale, osservando un termine di preavviso di sei mesi. La disdetta deve essere presentata per iscritto alle altre parti contraenti. Vale il principio della ricezione. Se la convenzione viene disdetta da una sola federazione di assicuratori malattia, la convenzione tra l'associazione dei fornitori di prestazioni H+ e la federazione di assicuratori malattia rimanente resta invariata e valida.

10.2 Gli allegati sono parti integranti della convenzione e non possono essere disdetti individualmente.

10.3 Le parti contraenti o perlomeno la parte contraente che disdice informano il Consiglio federale circa la cessazione del rapporto contrattuale.

11. Clausola di salvaguardia

11.1 Qualora una disposizione della presente convenzione dovesse essere o diventare nulla, ciò non comprometterà l'efficacia degli altri accordi e delle altre dichiarazioni. Le parti contraenti sostituiranno la disposizione inefficace con una disposizione efficace che si avvicini il più possibile alla finalità prevista (in considerazione delle condizioni quadro economiche e tecniche) della disposizione nulla e all'equilibrio contrattuale originariamente concordato. Lo stesso vale per eventuali lacune nella convenzione non volute dalle parti contraenti.

12. Entrata in vigore e durata

12.1 La convenzione entra in vigore a tempo indeterminato al momento dell'approvazione da parte del Consiglio federale.

12.2 La convenzione sulla qualità richiede l'approvazione da parte del Consiglio federale ai sensi dell'art. 58a cpv. 4 LAMal. La convenzione viene inoltrata congiuntamente dalle parti contraenti al Consiglio federale, subito dopo la firma, con la domanda di approvazione.

12.3 La convenzione sulla qualità è redatta in quattro copie. Ciascuna parte contraente riceve un esemplare originale firmato della convenzione. Eventuali tasse per l'approvazione sono assunte a metà ciascuno dalle parti contraenti. Le federazioni degli assicuratori malattie in questo caso si ripartiscono le tasse per l'approvazione analogamente alla disposizione dell'art. 7.2.

13. Pubblicazione della convenzione sulla qualità

13.1 In seguito all'approvazione da parte del Consiglio federale le parti contraenti entro 10 giorni lavorativi pubblicano sui propri siti Internet la convenzione sulla qualità, comprensiva dei suoi allegati.

14. Foro competente

14.1 Per controversie tra le parti contraenti il foro competente è Berna.

Data: 31. 03. 2022

H+ Gli Ospedali Svizzeri

Isabelle Moret
Presidente

Anne-Geneviève Bütikofer
Direttrice

santésuisse

Heinz Brand
Presidente del consiglio di amministrazione

Verena Nold
Direttrice

curafutura

Josef Dittli
Presidente

Pius Zängerle
Direttore

Approvata dal Consiglio federale in data: _____